



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
LIPARI

(Via delle Capitanerie di Porto, snc)

☎ 090-9880819 - 📠 090-9811320 uclipari@mit.gov.it PEC: cp-lipari@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 03/2018

NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI IN MARE

Località: Lipari - Marina Corta lato Nord e lato Sud - **Data: 13 Febbraio e 5 Marzo 2018**
Organizzatore: Ditta COSTA Vito

Il Comandante del Porto di Lipari:

VISTA: l'istanza in data 23 Gennaio 2018 ed assunta al prot. al n. 984 del 24.01.2018, presentata dal Sig. COSTA Vito, nato a Barcellona P.G. (ME) il 15/06/1947 ed ivi residente, in via Cornelia n°5, in seguito denominato "organizzatore" – intesa ad effettuare la deflagrazione di sostanze esplosive alle ore 09:00 – 12:00 – 15:30 – 16:30 e 18:30 e 20:00 dei giorni 13 Febbraio 2018 e 5 Marzo 2018 nella località di **Marina Corta - Lato Nord e Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME)**;

VISTO: il Nulla Osta dell' ENAC D.C.A. di Catania del 02/02/2018 s.n. assunto al protocollo n. 1492 del 02.02.2018;;

VISTA: l'autorizzazione n. 17 - Prot. n°6312 del 31/01/2018, assunta al protocollo n. 1493 del 02.02.2018 rilasciata dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio e dell'Ambiente – Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente - Messina Ufficio di Milazzo;

VISTA: la propria autorizzazione n°01/2018 in data 02/02/2018;

VISTO: il Nulla Osta permanente prot. n°53613/N del 11/08/2014, rilasciato da Marisicilia ai soli fini Militari;

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdicano temporaneamente, la zona di mare interessata all'accensione di fuochi pirotecnici in località **Marina Corta - Lato Nord e Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME)**;

VISTE: le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;

VISTI: gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: Gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

RENDE NOTO

che alle ore 09:00 – 12:00 – 15:30 – 16:30 e 20:00, di durata di 5' ad evento e 20' circa per l'evento delle 18:30 nei giorni 13 Febbraio 2018 e 5 Marzo 2018 nello specchio acqueo antistante la località Molo di Marina Corta - Lato Nord e Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME), sarà interessato all'accensione di fuochi pirotecnici, a cura della Ditta COSTA Vito.

ORDINA

Art. 1- Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

che alle ore 08:30 – 11:30 – 15:00 – 16:00 – 18:00 e 19:30 dei giorni 13 febbraio e 5 marzo 2018 per tutta la durata delle batterie dei fuochi, nello specchio acqueo antistante la località di Marina Corta - Lato Nord e Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME) per un raggio di 500 metri dal punto di accensione dei fuochi con centro nel punto di coordinate 38° 27' 59" N – 014° 57' 50" E è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o all'ente organizzatore;
- le unità della Guardia costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione di cui al precedente art. 1, devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

Presso la banchina del porto di Marina Corta del Comune di Lipari, l'area interessata dallo sparo dei fuochi artificiali, segnalata sul posto in conformità a quanto prescritto in seno all'autorizzazione rilasciata alla ditta incaricata all'accensione, è vietato:

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- transitare e sostare a piedi all'interno del perimetro segnalato;
- svolgere qualunque attività, comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale.

Art. 5. – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 4:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata all'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;

Art. 6 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e adottando ogni eventuale misura aggiuntiva suggerita dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 7- Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lipari, lì 02 Febbraio 2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA



